



COMUNE DI RONDISSONE

C. A. P. 10030
Codice Fiscale: 01570160018

PROVINCIA DI TORINO

TEL. 011 9183601
Fax 011 9183483

UFFICIO RAGIONERIA

Rondissone, 04.02.2015.

Prot.n. *40A*

Spett.le
COMITATO CIVICO
SPONTANEO PER LA DIFESA
DELL'ACQUA DI RONDISSONE

pc. Sindaco del Comune
di Rondissone

OGGETTO: Trasmissione documentazione.

In riscontro alla Vostra del prot.n. 51 del 08.01.2015 con la presente si trasmette la documentazione relativa a quanto da Voi richiesto.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Edie Canella





**Autorità
d'ambito
Torinese 3**

Estratto

AUTORITÀ D'AMBITO

N. 3 "TORINESE"

CONFERENZA
DEI
RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI

Verbale di deliberazione n. 547

OGGETTO: LEGGE N. 164/2014 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE N. 133/2014 (c.d. "SBLOCCA ITALIA") - ADEMPIMENTI IN CAPO AGLI ENTI LOCALI CHE NON HANNO ANCORA ADERITO ALLA GESTIONE D'AMBITO.

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **16.55**, nella sala del Consiglio provinciale di Torino - Piazza Castello 205 - regolarmente convocata, si è riunita la **Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali dell'Autorità d'ambito n. 3 "Torinese"**, composta come segue:

Num. Ord.	Ente	Rappresen.	Nominativo	Qualifica	Pres.	Ass.	
1	Area Omogenea 1 IVREA	2,90	COMITINI Roberto	Rappresentante	x		2,90
2	Area Omogenea 2 RIVAROLO C.SE	2,64	SUCCIO Marco	Rappresentante	x		2,64
3	Area Omogenea 3 CHIVASSO	1,86	CASTELLO Claudio	Delegato	x		1,86
4	Area Omogenea 4 SETTIMO T.SE	2,83				x	
5	Area Omogenea 5 CIRIE'	1,74	MASSA Antonio	Rappresentante	x		1,74
6	Area Omogenea 6 VENARIA	2,20	VIETTI Carlo	Delegato	x		2,20
7	Area Omogenea 7 TORINO	15,31	LAVOLTA Enzo	Delegato	x		15,31
8	Area Omogenea 8 CHIERI	2,64	CUGINI Paolo	Rappresentante	x		2,64
9	Area Omogenea 9 CARMAGNOLA	3,09	SANDRONE Mattia	Delegato	x		3,09
10	Area Omogenea 10 MONCALIERI	3,43				x	
11	Area Omogenea 11 PINEROLO	3,54	BOTTANO Agostino	Delegato	x		3,54
12	Area Omogenea 12 ORBASSANO	2,01	RICCARDO Cesare	Rappresentante	x		2,01
13	Area Omogenea 13 RIVOLI	3,35	ARDITO Elena	Delegato	x		3,35
14	C.M. VAL CHIUSELLA, VALLE SACRA E DORA BALTEA CANAVESANA	2,11				x	
15	C.M. ALTO CANAVESE	1,05				x	
16	C.M. VALLI ORCO E SOANA	3,57	LOMBARDI Marinella	Rappresentante	x		3,57
17	C.M. VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE	5,09				x	
18	C.M. VALLE SUSA E VAL SANGONE	9,06	PARISIO Mauro	Delegato	x		9,06
19	C.M. DEL PINEROLESE	6,58	GAYDOU Tullio	Delegato	x		6,58
20	PROVINCIA DI TORINO	25,00	RONCO Roberto	Delegato	x		25,00
		100,00	Totale		15	Tot. 85,49	

Accertata la regolarità della seduta, sussistendo i requisiti prescritti dall'articolo 13 della convenzione, assume la presidenza della seduta, con il generale consenso dei componenti la Conferenza, l'Assessore delegato della Provincia Roberto RONCO.

Partecipano il Segretario Generale dell'A.T.O. n. 3, Edoardo SORTINO e il Direttore Generale dell'A.T.O. n. 3, Giannetto MASSAZZA.

LA CONFERENZA

VISTI:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge Regione Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13 e ss.mm.ii., “Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche”;
- la legge Regione Piemonte 24 maggio 2012, n. 7, recante “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani”;
- la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, recante “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” (c.b. “Sblocca Italia”);
- la propria deliberazione 27 maggio 2004, n. 173, avente ad oggetto “Riorganizzazione del servizio idrico - Conferimento della titolarità della gestione del servizio ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/00 e approvazione del contratto di servizio”;
- le proprie deliberazioni 14 giugno 2007, n. 282, avente ad oggetto “Realizzazione del Gestore Unico d'ambito”, e 13 dicembre 2007, n. 296, avente ad oggetto “Realizzazione del Gestore Unico d'ambito - Verifica e determinazioni”;
- la Convenzione di servizio per la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 3 “Torinese” (ATO3 “Torinese”), unitamente al relativo Atto integrativo.

CONSIDERATO che:

- gli Enti Locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito (che sostituisce nella Parte III del d.lgs. n. 152/2006 le parole “l'Autorità d'ambito”), individuato dalla competente Regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche (art. 147, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera b), legge n. 164 del 2014);
- ai sensi dell'art. 2, l.r. n. 13 del 1997, l'ATO3 “Torinese” comprende n. 306 Comuni della Provincia di Torino, raggruppati in n. 6 Comunità Montane e n. 13 Aree Omogenee, che partecipano obbligatoriamente a questa Autorità d'ambito;
- la Convenzione Istitutiva dell'Autorità d'ambito per l'organizzazione del servizio idrico integrato del giugno 1998, è stata approvata e sottoscritta da tutti gli Enti Locali appartenenti ATO3 “Torinese” (Comuni, Comunità Montane, Provincia di Torino);
- questa Conferenza ha affidato la titolarità della gestione del servizio idrico integrato (s.i.i.) per la totalità dell'ATO3 “Torinese” alla società a totale capitale pubblico SMAT S.p.A. (gestore del s.i.i. d'ambito) - ai sensi dell'art. 113, comma V, lett. c), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*in house*) - con effetto per i territori dei Comuni che abbiano o acquisiscano la qualità di socio di SMAT S.p.A. (deliberazioni n. 173 del 2004, cit.; n. 282 del 2007, cit.; n. 296 del 2007, cit.);
- a tutti i Comuni non ancora soci di SMAT S.p.A. si sono assegnati dei termini per completare l'adesione alla gestione d'ambito del s.i.i. con l'acquisizione della qualità di socio del gestore d'ambito SMAT S.p.A. (§ 4.b deliberazione n. 173 del 2004, cit.; § 2 deliberazione n. 296 del 2007, cit.; § 2 deliberazione 2 dicembre 2010, n. 411);

- nonostante quanto disposto con tali atti deliberativi, i Comuni di Bruzolo, Burolo, Palazzo Canavese, Rondissone, Strambinello, Traves, Valprato Soana e Villar Focchiardo sino ad oggi hanno proseguito (non autorizzati) a gestire direttamente in economia l'intero s.i.i., o suoi segmenti, escludendo il proprio territorio dalla gestione del s.i.i. mediante il gestore d'ambito SMAT S.p.A.;
- la Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone (i cui Comuni – a parte il solo Comune di Traves – sono soci di SMAT S.p.A.) non ha ancora provveduto a trasferire in concessione d'uso gratuita al gestore d'ambito SMAT S.p.A. tutte le infrastrutture idriche di proprietà.

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 7 del decreto legge n. 133 del 2014 (*“Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione”*), come risultante dalla legge n. 164 del 2014 di conversione:

- apporta significative modifiche al d.lgs. n. 152 del 2006 in materia di s.i.i., prevedendo un'evoluzione degli assetti istituzionali e organizzativi della *governance* idrica non più procrastinabile, non solo per rilanciare gli investimenti ma anche per eliminare, a beneficio degli utenti finali, quella frammentazione della gestione che dà luogo ad inefficienze di costi, di livelli di prestazioni e di qualità dei servizi (*“principio di unicità della gestione”* che impone l'esistenza di un unico gestore del s.i.i. per ciascun ambito territoriale ottimale; art. 147, comma 2, lettera b), art. 149 bis, comma 1, e art. 172, commi 2 e 3, d.lgs. 152 del 2006, come modificato dalla legge n. 164 del 2014);
- a tal fine, ribadisce e introduce obblighi, scadenze e relative sanzioni a carico dei soggetti competenti in materia: regioni, enti di governo dell'ambito e enti locali (per questi ultimi, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuita delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio);
- entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal d.lgs. 152 del 2006 a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali.

CONSIDERATO, anche, che:

- l'art. 153 (Dotazione dei soggetti gestori del servizio idrico integrato), comma 1, del d.lgs. 152 del 2006, (così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera f), decreto legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014), prevede che le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato *“entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”*, con l'avvertenza che qualora gli enti locali non provvedano entro detto termine perentorio, si applica quanto previsto dal successivo art. 172, comma 4, d.lgs. 152 del 2006, (potere sostitutivo) e che la violazione della disposizione comporta responsabilità erariale.
- l'art. 172 (Gestioni esistenti), comma 2, del d.lgs. 152 del 2006, (così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera i), decreto legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.

164 del 2014), prevede che al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra "alla data di entrata in vigore della presente disposizione" agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale; vengono salvaguardati solo i soggetti che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, per i quali il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

RITENUTO di ribadire che le gestioni in economia prive di autorizzazioni, non possono proseguire, perché con le deliberazioni n. 173 del 2004, n. 282 e n. 296 del 2007, cit. questa Autorità (unico soggetto competente a decidere in ordine alla gestione del servizio) ha affidato a SMAT S.p.A. "la titolarità della gestione del servizio idrico per la totalità dell'ambito territoriale ottimale n. 3 Torinese", con scelta d'organizzazione del servizio per l'intero ambito, che attua la disciplina di settore, realizzando così la gestione unitaria sovracomunale ad esclusione di ogni diversa gestione preesistente (in particolare delle gestioni in economia), di cui anzi si prevede il superamento.

RITENUTO, per le considerazioni sopra esposte ed in applicazione dell'art. 153 d.lgs. n. 152 del 2006, quale modificato ed integrato dall'art. 7 decreto legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014, di invitare gli Enti Locali, che non abbiano ancora provveduto, ad adempiere alle prescrizioni stabilite a loro carico dal d.lgs. 152 del 2006 (come modificato dalla legge n. 164 del 2014), dando mandato al gestore SMAT S.p.A. affinché svolga l'attività propedeutica volta al subentro nella gestione del s.i.i..

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Direttore Generale dell'Autorità d'ambito ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Con il voto unanime dei 15 componenti presenti e votanti, pari a 85,49 quote espresso in forma palese mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici e proclamato dal Presidente f.f. Ronco con l'assistenza degli scrutatori, Signori VIETTI, COMITINI e ARDITO,

DELIBERA

1) di dare atto che:

- ad oggi otto Comuni continuano a non essere soci del gestore d'ambito SMAT S.p.A. (Comuni di Bruzolo, Burolo, Palazzo Canavese, Rondissone, Strambinello, Traves, Valprato Soana e Villar Focchiardo) e proseguono (non autorizzati) a gestire direttamente in economia l'intero s.i.i., o suoi segmenti, escludendo il proprio territorio dalla gestione del s.i.i. mediante il gestore d'ambito;
- la Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone (i cui Comuni – a parte il solo Comune di Traves – sono soci di SMAT S.p.A.) non ha ancora provveduto a trasferire in concessione d'uso gratuita al gestore d'ambito SMAT S.p.A. tutte le infrastrutture idriche di proprietà;

2) per l'effetto di invitare, nuovamente i Comuni di Bruzolo, Burolo, Palazzo Canavese, Rondissone, Strambinello, Traves, Valprato Soana, Villar Focchiardo e la Comunità Montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, affinché adempiano all'obbligo *ex lege* di affidare in concessione gratuita, per tutta la durata della gestione, le infrastrutture idriche di proprietà al

gestore del s.i.i. SMAT S.p.A. (art. 153, comma 1, d.lgs. 152 del 2006), ponendo in essere tutti gli atti necessari per aderire alla gestione d'ambito ai sensi della deliberazione n. 173 del 2004, cit.; avvertendo che in caso di inadempimento, entro il termine previsto dalla legge, si procederà ex art.172, comma 4, d.lgs. 152 del 2006, (potere sostitutivo) e rammentando che la violazione della disposizione di cui all'art. 153, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, comporta responsabilità erariale;

- 3) di dare mandato al gestore SMAT S.p.A. affinché svolga l'attività propedeutica volta al subentro agli Enti Locali di cui al precedente punto 1) nella gestione del s.i.i.;
- 4) di disporre la comunicazione della presente deliberazione agli Enti Locali di cui al punto 1) ed alla SMAT S.p.A.;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Piemonte;
- 6) di incaricare il Segretario Generale di curare la trasmissione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 18 della convenzione agli Enti Locali partecipanti, nonché la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato

Il Segretario Generale

F.to Edoardo SORTINO

Il Presidente f.f.

F.to Roberto RONCO

DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DELLA AUTORITA' D'AMBITO N. 547 DEL 18/12/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Copia conforme all'originale, composta da 6 pagine, inclusa la presente, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Torino per quindici giorni consecutivi dal 21 gennaio 2015 è stata, contestualmente, trasmessa agli Enti locali partecipanti, ai sensi dell'art. 18 della convenzione istitutiva dell'Autorità.

Torino, 21 gennaio 2015

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Formichella

COMUNE DI RONDISSONE
Prot. N. 1806
Arrivato 10 GIU. 2014
Cat. Clas. Fasc.
Eligato:

Determinazione del Dirigente del Servizio
Risorse Idriche

N. 338-17481 / 2014

OGGETTO: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE
URBANE. REIEZIONE.

DITTA: COMUNE DI RONDISSONE

SEDE LEGALE: VIA CESARE BATTISTI, 1

SEDE OPERATIVE: N. 1 REGIONE GOGLIO

C.F.: 84001110018

10030 - RONDISSONE (TO)

10030 - RONDISSONE (TO)

Pos. n.: 004777

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

PREMESSO che:

- il Comune di Rondissone ha presentato alla Provincia di Torino l'istanza di rinnovo datata 20/12/2012 (Ns. Prot. 66297 del 23/01/2012) per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico rilasciata con D.D. n. 790-5137 del 09/10/2008 relativa alle acque reflue urbane del depuratore sito in Regione Goglio e recapitante in Torrente Dora Baltea; tale domanda risulta pervenuta oltre i termini previsti dall'art. 124 del D.Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che:

- l'Autorità d'ambito n. 3 Torinese (ATO3 Torinese), con atto n. 411 del 02/12/2010, ha deliberato di rinnovare l'invito ai Comuni che continuano a gestire in proprio il servizio idrico ed a non essere soci di SMAT S.p.A., tra i quali risulta anche il Comune di Rondissone, affinché provvedano ad acquisire la qualità di socio di SMAT S.p.A. entro il 30/06/2011;

- nelle premesse della citata Deliberazione n. 411/2010 l'ATO3 Torinese (soggetto competente a decidere in ordine alla gestione del servizio) si ribadisce che le gestioni in economia, prive di autorizzazioni, non possono proseguire perché con le deliberazioni n. 173 del 2004, n. 282 e 296 del 2007, è stata affidata a SMAT S.p.A. «la titolarità della gestione del servizio idrico per la totalità dell'ambito territoriale ottimale n. 3 "Torinese"», con scelta d'organizzazione del servizio per l'intero ambito, realizzando così la gestione unitaria sovracomunale ad esclusione di ogni diversa gestione preesistente (in particolare delle gestioni in economia);

- questo Servizio, con nota datata 04/06/2012 prot. 445217, ha chiesto al Comune in oggetto di evidenziare, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, i presupposti amministrativi sulla base dei quali sussisterebbe il titolo per ottenere l'autorizzazione richiesta;

- l'ATO3 Torinese, in merito alla situazione del Comune di Rondissone, con nota datata 07/10/2013 Prot. n. 3378, depositata agli atti, ha precisato che "... la deroga di cui all'art. 148 c. V del D.Lgs. 152/2006, non trova più applicazione nella Regione Piemonte in seguito all'entrata in vigore della legge regionale di riattribuzione delle funzioni esercitate dalla autorità d'ambito (L.R. 7/2012) e ai sensi della deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'ambito dell'11/10/2012, n.

467, -Criteri per l'espressione del consenso alla prosecuzione della gestione diretta del servizio idrico integrato nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle Comunità Montane-" e che per la motivazioni di cui sopra, ne consegue che il Comune di Rondissone non possiede un titolo giuridicamente valido alla prosecuzione della gestione del servizio idrico;

DATO ATTO che:

- in data 20/01/2014, con Prot. 9856, è stata inviata al Comune di Rondissone, tramite PEC, la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglienza dell'istanza in premessa citata ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i. in quanto, per tutto quanto sopra evidenziato, non si hanno gli elementi necessari per poter verificare i presupposti amministrativi sulla base dei quali sussiste il titolo per ottenere le autorizzazioni richieste;

- il Comune di Rondissone, ha trasmesso la nota datata 31/01/2014, Prot. 286 (Ns. Prot. 22612 del 06/02/2014), con cui si evidenzia tra l'altro che "... lo stesso ha più volte ribadito la volontà di gestire autonomamente tal servizio (si v. la deliberazioni del Consiglio Comunale 14 settembre 1998, n. 36, 28 Marzo 2003, n. 5 e 30 novembre 2004, n. 48, all.ti 2-4), così come riconosciuto da numerosi verbali della Conferenza dell'ATO 3 ...";

- ad oggi non risultano pervenute altre comunicazioni da parte dell'ATO 3 e del Comune di Rondissone al fine di superare i motivi ostativi per l'accoglimento dell'istanza manifestati nella nota datata 20/01/2014 con Prot. 9856 e pertanto non si sono evidenziati i presupposti amministrativi sulla base dei quali sussiste il titolo da parte di tale Ente per ottenere l'autorizzazione richiesta;

- non si hanno gli elementi necessari al fine di poter procedere all'istruttoria di autorizzazione dei punti di scarico richiesti dal Comune di Rondissone;

RITENUTO:

- che per tutto quanto sopra indicato non è possibile procedere all'istruttoria per l'accoglimento delle istanze di autorizzazione allo scarico in premessa citate;

- pertanto di dover procedere, ai sensi dell'art. 11 del regolamento provinciale approvato con D.C.P. 146279/2002, alla reiezione dell'istanza del Comune di Rondissone datata 20/12/2012 (Ns. Prot. 66297 del 23/01/2012) per l'autorizzazione allo scarico già rilasciata con D.D. n. 790-5137 del 09/10/2008 relativa alle acque reflue urbane del depuratore sito in Regione Goglio e recapitante in Torrente Dora Baltea, in quanto, come espressamente chiarito dall'ATO3 Torinese con la nota datata 07/10/2013 Prot. 3378, il Comune in parola non possiede i requisiti di cui alla citata deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'ambito n. 467 del 11/10/2012;

VISTI:

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 avente per oggetto "Norme in materia ambientale";

- la Legge Regionale 26/03/1990 n. 13 recante disposizioni in materia di scarichi civili e di pubbliche fognature;
- la Legge Regionale 17/11/1993 n. 48 recante l'individuazione, ai sensi della Legge 08/06/1990 n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla Legge 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 21/01/1994 n. 61 recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e l'istituzione dell'Agenda Nazionale per la Protezione dell'Ambiente;
- la D.C.P. n. 146279 del 11/02/2003 avente per oggetto "Regolamento per la disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico (D.Lgs. 152/99 e s.m.i.)";
- il Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. del 13/03/2007 n. 117-10731;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 35 dello Statuto provinciale per cui la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente;
- gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

A) di procedere, per i motivi in premessa indicati, alla reiezione dell'istanza del Comune di Vische datata del Comune di Rondissone datata 20/12/2012 (Ns. Prot. 66297 del 23/01/2012) per l'autorizzazione allo scarico già rilasciata con D.D. n. 790-5137 del 09/10/2008 relativa alle acque reflue urbane del depuratore sito in Regione Goglio e recapitante in Torrente Dora Baltea, a servizio di agglomerato con numero di abitanti equivalenti inferiore a 2.000;

B) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Rondissone, all'ARPA, all'ASL TO4, all'ATO3 Torinese ed alla Regione Piemonte - Direzione Ambiente.

Si ricorda che, ai sensi del citato art. 124 del D.Lgs. 152/06, al fine della tutela della risorsa idrica e del perseguimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte, gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al competente T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla sua conoscenza.

Torino 26 MAG. 2014

Il Dirigente del Servizio
Risorse Idriche
Dott. *Guglielmo FILIPPINI*

Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche

N. 640 - 29272 /2014

OGGETTO: D.P.G.R. n. 10R/2003 e 1R/2014 - Domanda in sanatoria del Comune di Rondissone di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Rondissone, ad uso potabile. Provvedimento di rigetto.

Pratica prov. n. P 10201

Il Dirigente

Premesso

che in data 8-7-2013 il Sindaco pro tempore del Comune di Rondissone ha presentato domanda in sanatoria di concessione di derivazione d'acqua tramite pozzo, in Comune di Rondissone - dati catastali di ubicazione dell'opera di captazione: Foglio 13 Particella 505 - in misura di litri/s massimi 25 e medi 6,66 per un volume annuo complessivo di 210.000 metri cubi, ad uso potabile;

che con nota datata 13-1-2014 prot. n. 4993/LC3/GP lo scrivente Servizio ha comunicato al Comune di Rondissone, per le motivazioni di seguito constatate, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prima della formale adozione di un provvedimento negativo, in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i., assegnando il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

che con nota datata 24-1-2014 prot. n. 218, con allegata documentazione amministrativa, il Comune di Rondissone ha comunicato la volontà di gestire autonomamente il servizio idrico relativo al territorio di competenza, richiedendo contemporaneamente allo scrivente Servizio di svolgere ulteriori approfondimenti prima di assumere ogni decisione al riguardo;

che con nota datata 1-7-2014 prot. n. 2072 il Comune di Rondissone ha comunicato di aver programmato in data 4-7-2014 un incontro con SMAT SpA volto a discutere le modalità tecnico/finanziarie ed operative per la prospettata assunzione della qualità di socio del soggetto gestore del servizio idrico;

che ad oggi nessuna ulteriore comunicazione od atto espresso, in esito al suddetto incontro e relativamente a quanto in oggetto, risulta pervenuto allo scrivente Servizio da parte del Comune di Rondissone.

Constatato

che dagli accertamenti esperiti risulta che il Comune di Rondissone non ha aderito alla gestione unica del servizio idrico integrato, senza tuttavia poter gestire autonomamente il servizio in assenza dei requisiti previsti dal D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., dalla L.R. 20.01.1997 n. 13 così come modificata dalla L.R. 04.07.2005 n. 8, nonché di quanto disposto dalla L.R. 24.05.2012 n. 7 e dalla deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito del 11-10-2012 n. 467;

che stante quanto sopra il Comune di Rondissone non ha titolo per ottenere la concessione in sanatoria di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo richiesta, in quanto questa può essere rilasciata, ai sensi di Legge, esclusivamente al gestore d'Ambito del Servizio Idrico Integrato.

Considerato

che, per le motivazioni esposte, la domanda in oggetto é da considerarsi inattuabile, non sussistendo i presupposti di Legge per il rilascio in senso favorevole del provvedimento richiesto e dunque per l'avvio del relativo iter istruttorio.

Ritenuto pertanto necessario alla luce di quanto sopra

di rigettare la sopra citata domanda in sanatoria in data 8-7-2013 del Sindaco pro tempore del Comune di Rondissone, di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo sito nel Comune medesimo, ed aggiornare il sistema informativo regionale delle risorse idriche (SIRI);

Visti

la L.R. 30/4/1996, n. 22 *"Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee"*.

la L.R. 20/1/1997, n. 13 *"Delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche"*;

la L.R. 26/4/2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative alla *"gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ..."*;

la L.R. 05.08.2002 n. 20 *"Legge Finanziaria per l'anno 2002"*;

il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R *"Regolamento regionale recante disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* come modificato dal D.P.G.R. 14.3.2014 n. 1/R;

la L.R. 04.07.2005 n. 8 *"Disposizioni in merito ai Comitati regionali di Controllo"*;

il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto *"Norme in materia ambientale"*;

la L.R. 24.05.2012 n. 7 *"Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani"*

la deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito del 11-10-2012 n. 467 *"Criteri per l'espressione del consenso alla prosecuzione della gestione diretta del Servizio Idrico Integrato nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle Comunità Montane"*.

l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e l'art. 35 dello Statuto Provinciale per cui la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente;

gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

- 1) di rigettare per le motivazioni espresse in premessa, la citata domanda in sanatoria in data 8-7-2013 del Sindaco pro tempore del Comune di Rondissone, di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Rondissone - dati catastali di ubicazione dell'opera di captazione: Foglio 13 Particella 505 - in misura di litri/s massimi 25 e medi 6,66 per un volume annuo complessivo di 210.000 metri cubi, ad uso potabile;
- 2) di disporre la messa in sicurezza del pozzo in oggetto, da effettuarsi ai sensi della L.R. 30.04.1996 n. 22 e s.m.i. e dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 1R/2014 citati in premessa;
- 3) di informare che, qualora permanga la necessità dell'opera di captazione in oggetto, la domanda in sanatoria di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo potrà essere presentata unicamente dal Gestore d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia;
- 4) di disporre che il Comune di Rondissone, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 05.08.2002 n. 20, effettui entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente il versamento degli importi dei canoni demaniali arretrati, qualora non corrisposti, alla "Agenzia del Demanio" per il periodo dal 10-08-1999 al 31-12-2000 per complessivi **Euro 390,74** ed alla "Regione Piemonte" per le annualità 2001-2014 per complessivi **Euro 4.620,00** (comprensivi del canone per l'annualità in corso);
- 5) di notificare il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, al Comune di Rondissone, al Servizio Amministrazione e Controllo della Provincia di Torino, alla Regione Piemonte ed all'Agenzia del Demanio ai fini della riscossione dei canoni arretrati, nonché all'Arpa Piemonte, all'A.T.O. 3 Torinese, all'ASL TO4 ed alla SMAT SpA, con i tempi e le modalità previsti dalla Legge;
- 6) di disporre l'archiviazione della sopra citata domanda e di aggiornare il sistema informativo regionale delle risorse idriche (SIRI).

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.


Torino,

GP



26 AGO. 2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.  Filippini